

Applicazione di uditori giudiziari con funzioni

(Risposta a quesito del 22 luglio 1998)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 22 luglio 1998, ha adottato la seguente delibera:

"- vista la nota n. 2439 in data 3.7.98 con la quale il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, constatato che al punto 9s della circolare sulle tabelle di composizione degli uffici giudiziari, per il biennio 1998/99, si puntualizza che il magistrato da applicare deve avere qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, e ritenuto che tale limitazione sembrava essere stata superata dall'art. 1 della legge n. 321 del 16.10.97, chiede di conoscere se il sostituto da applicare debba avere qualifica non inferiore a magistrato di tribunale o possa essere eventualmente individuato anche tra gli uditori con funzioni;

- considerato che l'esclusione di tali magistrati prevista nella circolare continua a trovare giustificazione al di là del tenore letterale dell'attuale formulazione dell'art. 110 O.G., in ragioni di opportunità, atteso che esigenze di stabilità nell'ufficio e di continuità nella formazione dell'uditore sconsigliano la destinazione temporanea ad altri uffici degli uditori giudiziari;

delibera

di rispondere come in premessa".